



## OSSERVATORIO DOTTRINALE

aprile – giugno 2024

(a cura di Niccolò BALDELLI)

**Tematiche trattate: *Ecoreati – ESG e diritto penale – European Climate Law – Reati alimentari – Tutela dell'ambiente***

[**Ecoreati**] Giuseppe Rotolo, *La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità»*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 1-2/2024, p. 124-148

ABSTRACT - Muovendo dalla riforma intervenuta con la l. cost. n. 1/2022, che ha portato all'esplicito riconoscimento a livello costituzionale dell'ambiente, il saggio si sofferma sulle nozioni di «ecosistemi» e «biodiversità», pure attualmente contemplate nel testo dell'art. 9 Cost. L'interesse ad approfondirne il significato risiede, da un lato, nella corrispondenza di tali lemmi agli oggetti materiali delle offese tipizzate da alcuni dei delitti ambientali, e in particolare da quelli di 'inquinamento ambientale' (art. 452-*bis* c.p.) e 'disastro ambientale' (art. 452-*quater* c.p.); dall'altro, nell'assenza di qualunque valorizzazione da parte della giurisprudenza delle differenze semantiche che ricorrono tra i due concetti. L'indagine si propone, dunque, proprio di prospettare una definizione utile a meglio descrivere gli eventi tipizzati dalle fattispecie e, a tal fine, si propongono una serie di scenari corrispondenti alle diverse forme di offesa, la cui concretizzazione è operata alla luce di alcuni casi ricavati dalla giurisprudenza che si è formata sui due delitti.

[**Ecoreati**] Licia Siracusa, *Gli ecoreati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della costituzione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 1-2/2024, p. 149-177



ABSTRACT - Il contributo si sofferma sui riflessi penali della recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost., prendendo in considerazione tanto le ricadute che il nuovo volto costituzionale dell'interesse ambientale può dispiegare sul versante del bene giuridico oggetto della tutela penale, quanto la reale incidenza penalistica della proiezione intergenerazionale, impressa alla materia ecologica dalla riforma costituzionale. Il saggio, infine, vaglia gli spunti di riflessione offerti dalla svolta costituzionale alla luce delle scelte compiute dal legislatore europeo con l'adozione della nuova Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

**[ESG e diritto penale]** Mario Maspero, *Lo sguardo “sostenibile” nella tutela dell'ambiente e nei reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 1-2/2024, p. 43-93

ABSTRACT – Il contributo sottolinea l'importanza dello sviluppo sostenibile e più in generale del tema della sostenibilità nell'agire d'impresa quale principio fondamentale e vincolante anche in ottica di protezione dell'ambiente e del clima. Partendo dalla recente modifica costituzionale agli artt. 9 e 41 Cost e dalla Direttiva europea in tema di Reporting di Sostenibilità (Direttiva 2022/2464 o Direttiva CSRD) viene evidenziata l'esigenza di un cambio di passo attraverso l'utilizzo di meccanismi regolativi e di *enforcement* extra-penali in aggiunta all'approccio classico del diritto penale. Proprio i casi paradigmatici relativi a contaminazioni storiche prodottesi in un arco temporale piuttosto lungo e attraverso condotte caratterizzate da inerzia manageriale oppure da mera accettazione più o meno consapevole della situazione di contaminazione riscontrata (ad es. come nel caso di contaminazione realizzata a seguito di scarichi idrici autorizzati), pongono il tema se non sia il caso di impostare la tutela ambientale non più solamente in ambito repressivo-sanzionatorio ma ancor prima in ambito organizzativo e gestionale, imponendo all'impresa livelli di tutela ed obblighi di rendicontazione idonei ad evitare il depauperamento dell'ambiente a danno delle future



generazioni. Per tale ragione il lavoro pone l'accento sull'importanza della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria di una impresa: attraverso di essa e in considerazione della rilevanza che le viene assegnata (ai sensi del decreto di recepimento della Direttiva CSRD, la rendicontazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c.) ogni impresa sarà tenuta a comunicare al mercato, attraverso standard di rendicontazione emanati dall'EFRAG sia generici che specifici, le condotte da essa poste in essere nel rispetto dell'ambiente, del clima, delle risorse idriche, della biodiversità, ecc. in una prospettiva di *double materiality*. Chiarito che trattandosi di informazione obbligatoria al mercato potrebbe rilevare come “falsa comunicazione sociale” *ex artt.* 2621 e 2622 c.c. oppure come condotta di “manipolazione del mercato” per società quotate e per società non quotate (*ex artt.* 185 TUF e 2637 c.c.) il contributo, ripercorrendo le caratteristiche salienti di tali fattispecie, cerca di rispondere al quesito di come ed in quali termini una rendicontazione di sostenibilità contenente dati falsi possa integrare il reato di false informazioni sociali, e di come e con quali modalità l'informazione non vera resa al mercato circa la sostenibilità di una impresa, possa concretizzare una condotta manipolativa. Infine pur rilevando l'esigenza di un approccio coordinato fra assetto ESG e Modello 231 il lavoro si conclude sottolineando la necessità a che la sostenibilità di una società non si risolve in una semplicistica quanto sbrigativa adozione di regole di compliance normativa, magari pienamente aderente al Modello 231 per la prevenzione dei reati ambientali, societari, di sicurezza sul lavoro etc., ma si spinga ben oltre coinvolgendo l'azienda nei suoi piani “alti” affinché i nuovi temi della sostenibilità (inquinare di meno, produrre sempre meno rifiuti, adottare un'economia circolare, ridurre progressivamente le emissioni di CO<sub>2</sub> o inquinanti) peraltro diversi dal mero fatto illecito, siano nella filiera decisionale davvero intesi, recepiti, condivisi ed adottati nel rispetto delle generazioni future.



**[European Climate Law]** Kati Kulovesi, Sebastian Oberthür, Harro van Asselt, Annalisa Savaresi, *The European Climate Law: Strengthening EU Procedural Climate Governance?*, in *Journal of Environmental Law*, Vol. 36, Issue 1, 2024

ABSTRACT - In 2021, the European Union (EU) adopted the so-called European Climate Law (ECL), enshrining in law the 2050 climate-neutrality objective and upgraded 2030 emission reduction target. The ECL bears the hallmarks of what we term ‘procedural climate governance’, which comprises the regulatory frameworks, instruments, institutions and processes that shape substantive climate policies and their implementation. This article identifies seven key functions of procedural climate governance—target-setting; planning; monitoring and evaluation; climate policy integration; scientific expert advice; access to justice; and public participation—and uses these for critically assessing the ECL. We argue that while the ECL has significantly strengthened important aspects of EU procedural climate governance, further reforms are needed for the EU to develop and implement the substantive policies towards a climate-neutral and climate-resilient economy and society and to bolster public support and ownership of the transition. The upcoming reviews of the ECL and the Governance Regulation provide a critical opportunity for strengthening procedural climate governance in the EU.

**[Reati alimentari]** Aldo Natalini, Stefano Masini, *Miscelazione di oli di oliva senza frode in commercio. A margine della prima sentenza di merito in tema di blending tra vergine ed extravergine*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 1/2024, p. 187-215.

ABSTRACT – La nota a sentenza, scritta «a quattro mani», affronta da due diversi punti di vista – quello del penalista e quello dell’agrarista – l’annosa questione, trattata per la prima volta dal Tribunale di Perugia, della (ir)rilevanza penale delle pratiche di miscelazione (c.d. *blending*) tra oli di oliva extravergini e vergini, tanto diffuse nella pratica dei trasformatori e produttori di olio industriale e tuttavia finora mai trattate



nella giurisprudenza (né di merito né di legittimità) in tema di frode in commercio, mercè le note ufficiali del Ministero dell'agricoltura e della D.G.AGRI della Commissione europea che ne hanno affermato, più di vent'anni fa, la liceità, in quanto riguardanti un'unica categoria merceologica ai sensi del regolamento CEE n. 2568/1991. Il penalista (ai paragrafi 1-5) analizza la proposizione principale da cui muove il Tribunale di Perugia a fondamento dell'assunto assolutorio, verificando se effettivamente – e, in caso positivo, a quali condizioni e con quali conseguenze interpretative – l'alterità e la diversità costituiscono elementi normativi della fattispecie di frode in commercio, come tali da etero integrare alla luce della disciplina di settore, nella specie europea. L'agrarista (ai restanti paragrafi 6-7) sottopone invece a vaglio critico la ricostruzione e la completezza del quadro europeo di riferimento operata in sentenza, al fine di verificare se la propugnata miscelabilità trovi effettivo riscontro nella normativa analizzata e in quella ulteriore, anche sopravvenuta, che è stata trascurata.

**[Tutela dell'ambiente]** Marco Pierdonati, *Le modifiche al diritto penale dell'ambiente introdotte con il D.L. n. 105/2023*, in *Diritto penale e processo*, n. 5/2024, p. 583-600  
ABSTRACT – Con due disposizioni, l'art. 6-bis e l'art. 6-ter, peraltro introdotte in sede di conversione, il recente D.L. n. 105/2023 è intervenuto anche su settori attinenti alla materia penale ambientale, apportando modifiche tutte accomunate, con tecniche diverse, da un identico effetto espansivo del diritto penale. Mentre tuttavia l'art. 6-bis non fa che aggiungere, se pur con fattispecie autonoma, un'ulteriore specie animale a quelle il cui abbattimento, o la cui cattura o detenzione, secondo l'art. 30 della L. n. 157/1992 (c.d. legge sulla caccia) costituisce una contravvenzione, maggiormente significative sono le novità introdotte con l'art. 6-ter, in quanto incidenti su disposizioni a più ampio spettro del diritto penale dell'ambiente. Si tratta, più in particolare, di nuove incriminazioni e aggravanti nonché dell'estensione del novero



degli eco-delitti legittimanti la confisca “allargata”. È, dunque, soprattutto a queste ultime che sono dedicate le considerazioni che seguono.

**[Tutela dell'ambiente]** Christoph Simon Thun Hohenstein Welsperg, La nozione di condotta “illecita” nella nuova direttiva (ue) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 1-2/2024, p. 149-177

ABSTRACT - Il presente contributo contiene delle prime riflessioni critiche sul testo della neo-approvata direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente. In particolare, chiarito quale sia il ruolo svolto dalla clausola *unlawful* nella direttiva 2008/99/CE, ci si interroga in merito alla sorte di questo elemento di “illiceità speciale europea” nel nuovo *legal act*. Considerato che questo termine sembra avere, per vari motivi, un ruolo centrale nella armonizzazione del diritto penale nel particolare settore dei reati ambientali, non sorprende rilevare che anche la nuova direttiva ricorra a questa tecnica di formulazione legislativa. Di più: sembra possibile affermare che proprio l'ampliamento dei parametri cui rinvia il termine *unlawful* sia considerato da parte della Commissione europea prima, e dei co-legislatori poi, uno dei punti chiave per superare le attuali debolezze delle norme europee in materia di tutela penale dell'ambiente. Tuttavia, va criticato il deficit in termini di determinatezza e conoscibilità del precetto che la novella, a discapito di alcune affermazioni della Commissione, sembra comportare.